VERBALE DI ACCORDO

In data 17 giugno 2014,

tra

BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.p.A., con sede legale in Via Gramsci, 7 – TORINO, codice fiscale 02751170016, nella persona del signor Massimo Rigotti

e

le Rappresentanze Sindacali Aziendali, nelle persone di:

- signor Fabio Baldini (F.A.B.I.) per Banca Intermobiliare;
- signora Susy Marucco (FISAC CGIL) per Banca Intermobiliare

premesso che

- il comma 482 dell'art. I della Legge 24 dicembre 2012, n, 228 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2013), ha disposto che le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro di cui al comma 481 si applichino, con le medesime modalità previste da quest'ultima norma, anche per l'anno 2014;
- il citato comma 481 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha rinviato la definizione delle modalità di attuazione della speciale agevolazione ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito DPCM), entro i limiti di onere prefissato;
- il DPCM emanato il 19 febbraio 2014 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2014, stabilisce, all'art. I, comma l, che "nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014 l'agevolazione di cui all'art. l, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n, reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2013, ad euro 40.000, al lordo delle somme assoggettale nel medesimo anno 2013 all'imposta sostitutiva di cui all'art. l, comma l. del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013 (c.d, detassazione");
- l'art. 1 comma 2 del sopra citato decreto stabilisce poi che "la retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, non può comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell'anno 2014, ad euro 3.000 lordi";
- l'art l comma 4 del medesimo DPCM stabilisce che "continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013";

Zypothi

Au \$ 35

- l'Azienda ha recepito le politiche della Capogruppo volte alla ricerca di efficienza e all'ottimizzazione dell'efficacia strategica e quindi altresì al miglioramento della produttività introducendo conseguentemente misure anche nelle aree di intervento indicate nell'art. 2 del DPCM 22 gennaio 2013;
- le parti si danno atto che le azioni attivate in BIM, quali il rigoroso rispetto dei termini di fruizione delle ferie, la flessibilità degli orari lavorativi con apertura della sala negoziazione sino alle ore 22 e nei giorni festivi, l'introduzione di strumenti tecnologici al fine di migliorare la relazione commerciale rispondono alla ricerca di maggior produttività e soddisfano i requisiti dell'art. 2 del DPCM 22 gennaio 2013, espressamente richiamato dal DPCM 19 febbraio 2014 e, pertanto, le erogazioni ad esso collegate hanno titolo ad accedere al beneficio fiscale sulla base delle caratteristiche di seguito indicate;

tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

Le Parti si danno atto che le erogazioni riportate nel presente accordo costituiscono remunerazione della produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione del lavoro raggiunta, e ove riconducibili alle azioni attivate di cui in premessa, rispondono alla nozione di "retribuzione di produttività" indicata dall'art. 2 del DPCM 22 gennaio 2013, secondo quanto dettagliato nel provvedimento e nelle correlate istruzioni applicative.

In particolare, le Parti riconoscono che l'azienda ha adottato misure che favoriscono, fra l'altro, la flessibilità della prestazione lavorativa anche condividendo interventi in tema di fruizione delle ferie e flessibilità dell'orario di lavoro, anche introducendo innovativi strumenti tecnologici di lavoro.

Art. 3

Per favorire il miglioramento della produttività ed il recupero della competitività ed al contempo il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dei costi, tutte le misure adottate di flessibilizzazione della prestazione fanno si che le prestazioni aggiuntive sono eccezionali e autorizzate in determinate istanze e funzionali a obiettivi di redditività e produttività..

Pertanto, con riferimento anche all'adozione di nuovi strumenti tecnologici ed alla definizione di orari flessibili volti al raggiungimento di obiettivi di produttività e per il presidio costante di attività che possono comportare anche interventi di reperibilità, vengono corrisposte, di massima con la retribuzione del mese successivo a quello di svolgimento della maggiore prestazione, le voci retributive di seguito indicate:

- "straordinario 25%"
- "straordinario 30%"
- "straordinario 55%"
- "straordinario 65%"
- "ore supplementari"

Le parti si danno inoltre atto che le seguenti erogazioni, prevalentemente rivolte a personale adibito al presidio costante di attività che possono comportare anche interventi in reperibilità:

Dipothi

F

2 /) // 3

- "reperibilità"
- "after hours 30%"
- "turni"

rientrano tra le erogazioni finalizzate a consentire anche una flessibilizzazione dell'orario di lavoro, una collocazione oraria non standard, nonché all'adozione, presidio e monitoraggio di nuove tecnologie, innovazione e sviluppo tecnologico in coerenza con le strategie e gli obiettivi aziendali.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Le Parti si danno atto che il presente accordo e tutti quelli ivi richiamati sono conformi alle disposizioni del DPCM 22 gennaio 2013 e del DPCM 19 febbraio 2014 e che le erogazioni effettuate nel corso dell'anno 2014 in applicazione degli istituti elencati consentono l'agevolazione fiscale ai sensi della vigente normativa richiamata in premessa.

BANCA INTERMOBILIARE SPA

3